



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 13 / 2021 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Di Bartolomei Dino in data 9.3.2022 come integrato e riformulato in data 13.5.2022;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi – dall'Avv. Antonino Spanò in data 13.5.2022 come integrata in data 15.11.2022;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- la proposta e la relazione sono state comunicate a cura del gestore nominato dall'OCC a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l.



3/12, e la proposta è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con percentuale pari al 67,50 %;

- sono pervenute osservazioni dal creditore Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo dopo la notifica via Pec della relazione circa i voti espressi come effettuata dal gestore nominato dall'OCC; l'Agenzia delle Entrate assume di aver espresso voto negativo entro il termine assegnato e che tale voto negativo, attesa la percentuale sul totale assegnata al suo credito, sarebbe decisivo per il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge; la contestazione dell'Agenzia delle Entrate va respinta perché – come dedotto e documentato dall'Ufficio in questione – il voto negativo è stato inviato nel termine del 5.9.2022 alla pec nino.spano@legalmail.com e pertanto ad un indirizzo erroneo perché l'indirizzo pec al quale inviare la risposta, come indicato del gestore nominato dall'OCC al momento della comunicazione delle operazioni di voto, era l'indirizzo nino.spano@legalmail.it; l'Agenzia delle Entrate non ha, allora, inviato alcun voto valido negli ampi termini assegnati (non assume rilievo l'invio, peraltro nemmeno adeguatamente documentato, della mail all'indirizzo privato del gestore) e valendo la regola del silenzio assenso, l'accordo è approvato con la percentuale innanzi indicata;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

considerato che l'omologa riguarda esclusivamente i debiti indicati dal ricorrente e sui quali si è votato rimanendo esclusi dagli effetti dell'accordo i debiti rimasti estranei perché in esso non contemplati;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.



- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Di Bartolomei Dino;
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione del gestore nominato dall'OCC al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;
- pone a carico della massa, in prededuzione, il compenso del gestore nominato dall'OCC, liquidato in euro 2.400,00 oltre accessori come per legge, come da accordo raggiunto tra le parti e riportato nelle conclusioni della proposta;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 17.11.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

